PROGETTO

D' UN

NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

IN ITALIA

Del cittadino ANTONIO MORFÉA-SERGIO

Che val, perchè ti racconciasse 'l freno
Giustiniano, se la sella è vota?
Senz' esso fora la vergogna meno.
DANTE, *Purg.* VI.

Soleva Roma, che 'l buon mondo feo,
Duo soli aver, che l'una e l'altra strada
Facean vedere, e del mondo, e di Deo.

L'un l'altro ha spento, ed è giunta la spada
Col pasturale, l'un coll'altro insieme
Per viva forza mal convien che vada;

Perocchè giunti, l'un l'altro non teme.
Se non mi credi, pon mente alla spiga;
Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

. . . .

Di' oggimai, che la Chiesa di Roma,
Per confondere in sè duo reggimenti
Cade nel fango, e se brutta, e la soma.

DANTE, *Purg.* 16.

Italiani, fratelli miei

Non è oggimai tra voi persona che non sappia che, mancata la libertà per le acerbe e continue discordie dei padri nostri, le Italiche repubbliche intristite si tramutarono in tirannide. Dalla discordia nacque la debolezza; e la bella Italia nostra, divenuta serva dello straniero, per opera di Colui che, Vicario di Cristo facendosi, conculca i più chiari dogmi del Vangelo, per aggiungere la spada al pastorale, perchè non potesse rinnegare la pazienza, e fare più paura, venne miseramente divisa e partita! Le diverse province di essa, eccetto che una sola, hanno

tutte un reggimento sconsigliato e maligno che fa sì tristo e doloroso il servaggio, con le sordidezze, coi soprusi, e con le atrocità, che è obbietto di spavento, di maledizione, e di abbominio pei buoni; e quindi è che s'accende ad ogni nequizia l'animo di quelle atroci bestie togate, il cui uffizio è quello di angheriare ed opprimere la ragione laddove s'attenti di rivolere i dritti suoi. Questi cotali tengon per nulla la vergogna e il dovere; sì che, perduta ogni sinderesi, dal misfare preso ardimento a misfare, fanno cose che sarebbero incredibili, se non venissero superate dagli eccessi degli scherani della polizia, e rafferme e dimostre da esempî vecchi e nuovi che sono di compassione per le vittime, di vituperio pei giudici, e pei reggitori.

Sapete pure che, se dall'uno estremo, in una reggia di empietà (lasciatemi dire, chè, il ver dicendo, non si peccò giammai) vi fu un mostro che disonorò l'Italia ed infamò la natura, il cui nome suona terribile come lo scoppio delle bombe distruggitrici; il quale creò giudici che son proprio la schiuma dei gaglioffi, dall'altro il Padre della Patria, ch'è raro esempio tra i Re di alto ardire, d'amore e di fede, e che, per la carità del natìo luogo, raunando le fronde sparte, sta vigilando l'opportunità di spezzare l'esose catene d'Italia, e di renderla UNA, e donna di sè, ha sempre tenute deste le buone qualità dei figli suoi, che sono uomini daddovero, ed a virtuosamente adoperare sì maravigliosamente gli ha accesi che le cittadinesche virtù, la sapienza, e la giustizia ivi fioriscono in onore della penisola tutta; talchè

> Ben puoi veder che la mala condotta
> È la cagion che 'l mondo ha fatto reo,
> E non natura che 'n voi sia corrotta (1).

E però non fa mestieri che io vi dica che, quantunque io abbia scritto per tutta l'Italia il seguente progetto, mi son mosso a lamentanza per le altre, ma non per quella

(1) *Dante*, Purg. 16.

parte del Bel paese ch'è governata per quel buono e magnanimo Re, del quale tanto innanzi il Mantovano poeta profetò:

Ultima Cumei venit jam carminis aetas:
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo,
Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna:
Iam nova progenies coelo demittitur alto
. . . .
Ille Deum vitam accipiet, Divisque videbit
Permixtos heroas, et ipse videbitur illis,
Pacatumque reget patriis virtutibus orbem (1).

Questo ho creduto di dovervi dire, per non mancare alla verità, ed' alla giustizia. Del resto, state a buona fidanza del tempo novello che viene.... Lasciamo fare a quel di lassù.... Egli è vero che noi siamo di natura vivace e nemica degl'indugi; ma pazienza, perchè qualche altro anno non è poi l'eternità.

Di Napoli li 15 luglio 1859.

ANTONIO MORFÉA-SERGIO.

(2) Virg. ecl. IV, 5 e 15.

Le leggi son; ma chi pon mano ad esse?
DANTE, *Purg.* XVI.

Trovare acconcio modo, come la giustizia possa essere amministrata con diligenza, con speditezza, con rettitudine, e senza grave dispendio dei contendenti; trovar modo, come avere, senza dare spesa all'erario pubblico, maestrati valenti in giure, leali, volenterosi, avvenenti, onorandi; i quali, per la giustizia, sostengano ogni fatica senza piatire un salario; e non già leguleî maligni, mogi, intrattabili, contennendi; i quali, a prezzo servendo, nulla fanno a diritto, se non quando ei si muoiono; uomini liberali ed avvezzi a viver del loro con parsimonia; i quali scrupolosamente giudichino della sorte, delle sustanze, e della libertà dei cittadini; e non già barattieri leccardi, avari, ed ambiziosi, senza legge, e senza coscienza; i quali, soliti essendo a trarre vergognosi profitti oltre lo stipendio, fanno bottega della giustizia; uomini in somma, i quali siano giudici, e non giustizieri, e che non possano, per potere che essi abbiano, nuocere; trovare in fine modo come rimettere su le leggi, e in onoranza il Maestrato, ravvivare la confidenza dei litiganti, provvedere così alle pubbliche opportunità, come ai bisogni privati, rendere impossibile la corruzione per pecunia, ed inefficaci gli umani rispetti nell'amministrazione della giustizia, degno problema il reputo dai maggiori intelligenti, e da uomo che avente un cuor nobile, per lo comun bene, e per l'esaltazione della patria sua, la sua vita disponga, e

tutto sè stesso sacrifichi all'utile pubblico, all'UNITA', e dilezione fraterna, ed a vendicare, e diliberare i suoi fratelli dalla forza della tirannide. Da queste considerazioni sospinto, mi son risoluto di fare, come potrò il meglio, un disteso di quel che penso; e poichè voi sapete, o potete aver udito, che il più duro passo che sia, è quel della soglia, io darò di mano al lavoro, non nel proponimento di dare a mostra un'opera ben condotta, e finita, nè nella presunzione di dettar leggi,

Che 'l nome mio ancor molto non suona (1);

ma per aprire ad altri di me più degno la via; incitando, per quanto io posso, col tenue esempio mio, quegli animi generosi che di loro chiara virtù lustrano, ed adornano la bella Italia nostra; acciò che essi, coltivando il primo seme che io gitto, ed ammendando col loro ingegno l'opericciuola mia, e studiandosi d'accrescerla, possano, in processo di tempo, nel dettare, o nel perfezionare la ragion civile, far cogliere alle genti

Del bel paese là, dove 'l sì suona (2)

quei frutti che all'Italia sola s'aspetta d'avere, sì come quella che alle altre nazioni ha somministrato leggi perdurevoli ed eterne, e fu di esse sempre mai provvida direttrice, e gran maestra.

E, come che

Non senza tema a dicer mi conduco,

di fermo, non mi vi arresta il timore delle maledizioni degl'invidiosi, che son presti a mordere ogni laudevole opera; perciò che, se gravi e noiosi furono i casi dei grandi uomini nominatissimi per ingegno, ardentissimi ad investigar la verità, ed illuminatissimi a conoscerla; i quali, informati e mossi d'angelica virtù, come la stella della vicina aurora, nunziarono il mattutino della passante notte, e contro gli errori scrissero e predicarono, proponendo alcun che di novello; se Cristo stesso, che volle illuminare i ciechi nati, fu passionato, e crocifisso, come potrei io che, a comparazione dei suddetti uomini scenziati, son peggio che uomo morto, passar senza flagelli? Come potrei io presumere di chiudere la bocca a quei vili cagnotti che,

(1) *Dante*, Purg. XIV.
(2) *Dante*, Infer. XXXIII.

dando spesa al pubblico e disagio, fanno della giustizia aspro maneggio come se fosse roba loro patrimoniale?—Parli dunque chi vuole in contrario: ringhino pure contro di me coloro che, con animo tracotato e superbo, vogliono imperare su gli altri, e stoltissimi essendo, maestri degli altri si fanno, e gastigatori; chè io, meco forte contento,

> . . . . Come fa l'uom che non s'affigge,
> Ma vassi alla via sua, checchè gli appaja,
> Se di bisogno stimolo il trafigge (1),

messami la via tra i piedi, non bilicherò su le gambe, ma andrò difilato per la mia strada, quando pure sia angusta e uggiosa, ed incontrarmi debba seri intoppi, triboli, e sterpi, perchè tra le spine si colgono le rose.

> Tanto vogl'io, che vi sia manifesto,
> Pur che mia coscienza non mi garra,
> Ch'alla Fortuna, come vuol, son presto (2).

DISCONVENIENZE, E SCONCEZZE DEL SISTEMA CHE OR VIGE.

I.

L'erario pubblico, così in Italia come nelle altre nazioni, porta una spesa esorbitante per lo mantenimento dei Giudici in onorevole stato; la quale, non che essere ridotta a meno, stando in questi termini le cose, si dovrebbe anzi cercare d'accrescere, perchè i soldi che ora si danno, e che, a proporzione dell''importanza grandissima della cosa, io stimo tenuissimi, diviano i savi di ragione dallo stare a salario, divertendo l'animo loro ad altre cose; ed i cervelli eterocliti e balzani, esaustissimi e bisognosissimi di danari, essendo costretti a provvedersene in qualunque modo, servono male il comune, non attendendo se non a empiersi la borsa col vendere la giustizia, e non vogliono aver la paura di stare a sindacato:

> A che non reggi tu, o sacra fame
> Dell'oro, l'appetito dei mortali? (3)

(1) *Dante*, Purg. XXV.
(2) *Dante*, Infer. XV.
(3) *Dante*, Purg. XXII.

il che di quanto momento sia alla rovina della vita sociale assai chiaro ce lo dimostra la miseria dei tempi presenti.

Se si volessero ovviare le baratterie con l'accrescere la mercede, s'arrischierebbe una spesa maggiore per rimedio d'un male ch'è sempre crescente a cagione della mala natura dell'uomo; e non essendovi più alcun modo nelle spese, l'erario, avvegna che paia prosperevole, pur mancherebbe in fine, e rovinerebbe; e le nazioni stancate dalla gravezza delle spese incomportabili, con gran pericolo e pena sosterrebbero il pondo; perciò che, quantunque minutissime siano le granella della rena, se troppa rena si mette in una nave essa si sommerge, e perisce.

Prima necessità è adunque quella di dover recidere la mala pianta dalle radici, cioè di sopprimere quell' immondo ciarpame dei maestrati permanevoli e mercenarî.

II.

La seconda inconvenienza del sistema odierno sta nella gerarchia, cioè a dire in quella maledetta da Dio dipendenza del potere giudiziario dall'esecutivo, e del maestrato inferiore dal superiore;

> Chè dove l'argomento della mente
> S' aggiunge al mal volere ed alla possa,
> Nessun riparo vi può far la gente (1).

Or, dovendo i poveri maestrati, contro ragione, vivere tutti dipendentemente dalla persona che governa, e smisurate ingiurie sostenere da'suoi maggiorenti, diventano vili e contennendi strumenti di nequizia; perciò che, se al superiore venga il grillo di far commettere una ingiustizia, non bisogna mica che ne faccia esplicito comandamento, ma basta il mostrar che la vuole, per essere ciecamente ubbidito. Vergogna e dovere sono un nulla per colui che, facendo assegnamento sopra il solo soldo, ha paura di perdere il pane. Esempî tristissimi e vergognosi così nei moderni tempi avvenuti, come negli antichi, fanno fede a pieno di quanti, e quali, e come enormi mali per malizia dei maestrati operati si sono; e se non fosse che dir mi si potrebbe che io troppo mi sia lasciato andare con la penna, perchè trop-

(1) *Dante*, Infer. XXXI.

po esca ho di sdegno, e di ragione, rimestando la storia di sì lurido soqquadro, produrrei ben io i fatti in mezzo, chè quanto più ne dicessi, men ne direi; ma volentieri mi contento che ne ammettiate la possibilità, e mi taccio.

Nè suffragherebbe a chiunque ciò contrastar presumesse il dire che nei governi liberi questa soggezione è spezzata, o refratta, per essere i maestrati incommutabili; perciò che così fatti siamo in generale noi altri uomini che, quando ad alcuno siam sottoposti, non possiamo non appetire la grazia di lui; e quindi è che, per quel sentimento di peritanza e di sommissione che viene da servil paura, per lo quale temiamo danno di non perder premio, e per quella esecrabil peste dell'ambizione che incita le deboli menti a levarsi in superbia di acerbi onori, posta giù l'autorità delle leggi, e la riputazione, troviam modo come blandire le bizzarrie del superiore, ed a lui facciam coda, per soprastare ai più degni: perchè, sapete, una mano lava l'altra, e le due il viso....

Seconda necessità è adunque quella di abolire ogni odiosa e vana precedenza tra i giudici, e la detestabile e pericolosa gerarchia nell'ordine giudiziario.

III.

La terza inconvenienza che sta nel presente ordinamento giudiziario, e la peggiore che forse mai vi fosse, è quella che viene dal male appiccaticcio della baratteria, o da sommissione e deferenza ai potenti senza modo esosi, e sempre mai riveriti, che fanno al viso del giudicante un grosso velo. A chi sa mostrare i denti e farsi valere si porta rispetto; il potente quindi nelle cause trionfa sempre, e gode, il debole è sempre oppressato, e geme; il ricco ha sempre ragione, il torto è sempre dei poverelli:

Del no per li denar vi si fa ita (1).

L'ombra fredda e morta della pubblica udienza non basta a salvamento della giustizia, perchè la discussione fa saltare in collera i giudici che la credono inutile impaccio, e da fuggire. La casa del giudice, che dovrebb'essere ricetto della sua famiglia, e non già stanza da render ragione, e spesso la stes-

(1) *Dante*, Infer. XXI.

sa Camera da Consiglio, che sono chiuse al povero, ed al debole che piatiscono, s'aprono tosto come le tocca colui che ha la chiave d'oro. E che questo che io dica sia vero, ve ne può far chiari quel poeta che di costoro forse, e dei giudici parlando, lasciò scritto:

> Stavan d'accordo, in pace, ed in amore,
> Ed eran pane, e cacio, anima, e cuore.

E poichè non si tratta di torto, o di ragione, ma di oro, o di forza, la giustizia è cosa piuttosto inaudita che rara; sì che l'uomo onesto aborre dal metter mano in quella sporca pasta d'intrighi! — Chi è che non vede che le chiese tutte dovrebbero sonare per l'anima della virtù ch'è morta?

> Virtù così per nimica si fuga
> Da tutti, come biscia, per sventura
> Del luogo, o per mal uso che gli fruga:
> Ond'hanno sì mutata lor natura
> Gli abitàtor della misera valle,
> Che par che Circe gli avesse in pastura (1).

È tempo ormai che il governo delle cose si dia ai buoni, perchè la malvagità dei cattivi è tanto cresciuta che trabocca.

La terza necessità è adunque quella d'investigare un mezzo ad avere maestrati che affissino la mente al solo fatto, ed alla legge; che esercitino la giustizia senza rispetto, e senza passione; che sopra i poverelli non bandiscano la croce; e che non facciano bottega delle loro sentenze.

IV.

Il numero piccolissimo dei giudici, e la grandissima quantità delle liti producono la quarta inconvenienza; perciò che l'attività dell'uomo essendo limitata, se volete che le sentenze siano ponderate, anzi che numerate, ne viene che il maestrato affoga nelle cause che s'accumulano, e ristanno, ed il corso della giustizia riceve impedimento; il che fa alla gente gravissimo danno: se precipitate gl'indugi, la stracchezza vince la lena, e tronca le gambe; al giudice viene in uggia la discussione, ed infastidito corre a furia per la scorciatoia; e, non avendo tempo da

(1) *Dante*, Purg. XIV.

troppo lunga deliberazione, vede falso come la bestia quand'ombra, e dà fuori una dissennata sentenza che fa proprio venir la muffa al naso.

La quarta necessità sta dunque in aumentare il numero dei giudicanti in modo proporzionale e conveniente alla bisogna.

V.

La natura stessa dell'uomo, ch'è fragile e stanca, produce la quinta inconvenienza; perciò che il maestrato che porge di sè ogni buona indole da prima con alacrità s'avvia, ma a poco a poco, infastidito da quella briga, comincia a tediarsi, perchè ciascuno dal ben fare tosto si stanca; avviene quindi che le sue forze, essendo ogni dì combattute, e consumate dalla fatica, e dalla sollecitudine di dare una sentenza presta, ma giusta, e diligentemente ponderata, piegano come nave in fortuna vinta dalle onde; ed il buon principio torna in pessimo finimento con l'incallire la coscienza di lui contaminata dal pessimo esempio degli altri. E quindi è che egli non ha più bisogno di rintuzzare il pungolo intollerabile del rimorso nel fare sperpero e fracasso dell'altrui, nel manomettere e straziare le persone; sì che, se prima trepidava e stava pensoso nel soscrivere una condanna, o nell'attribuire ad uno le sostanze d'un altro, a poco a poco si ausa a non curarsene, per iscansar la fatica; ed alla fine, a forza di proferire condanne a dirotta, s'innamora sì forte ad oppressare la povera gente, che più qua, nè più là non vede, e fa il diavolo e peggio; imprigiona i cittadini a torto; s'affanna ed urla non altrimente che Nerone, quando non può rizzar le forche, o quando non può dare al potente il pane acquistato dal povero col sudor del suo viso:

> Sappi, che tosto che l'anima trade,
> . . . . il corpo suo l'è tolto
> Da un Dimonio, che poscia il governa,
> Mentre che 'l tempo suo tutto sia volto (1).

Dico adunque che i giudici, non guari dopo alla loro nomina, perduta ogni sinderesi, e trasandando la fatica, cercano miglior pane che di grano; poltrendo, ed angariando, scialac-

(1) *Dante*, Infer. XXXIII.

quano il salario, sono cattivi per piacere, e fanno il male a bel diletto; cosa del tutto empia, ed indegna di noi Italiani.

La quinta necessità sta dunque nel dare agli animi rallentamento, col provvedere che i giudicanti possano durare e consistere nella loro vigorosità corporale ed intellettuale; il che per certo asseguir non si può ove vogliate che essi si usino a fare il mestiere perenne, consumando la lor fatica in giudicare; perciò che la luce si oscura per chi tiene gli occhi sempre fissi nel sole; non v'è bontà, nè virtù che duri; la troppa continuanza è rincrescimento; e la lena fallisce a chi di continuo lavora, e vive in sul travaglio.

VI.

La sesta inconvenienza viene da quella cecità della mente che superbia s'appella; perciò che un giudice ch'è servo della legge, ed uno stipendiato della nazione; e che sì come tale dovrebb'essere retto, umile, ed avvenente col pubblico che lo paga di contanti, a furia d'esercitare quella parte del potere supremo che dicesi mero e misto impero, esalta in superbia, diventa inaccessibile, sprezzante, zotico, e per gravezza d'orgoglio si gonfia, e sputa tondo:

O superbi Cristian, miseri, lassi,
Che della vista della mente infermi,
Fidanza avete ne' ritrosi passi,

Non v'accorgete voi che noi siam vermi
Nati a formar l'angelica farfalla,
Che vola alla giustizia senza schermi?

Di che l'animo vostro in alto galla?
Voi siete quasi entomata in difetto,
Sì come verme in cui formazion falla (1).

Savî pochi si trovano; e quindi è che i giudici, andando di giorno in giorno di male in peggio, in vece di diventare molto migliori, più costumati, più da bene, e di fiorire per la piacevolezza del tratto e per l'incanto delle maniere, operano a modo loro, e fanno alto e basso come lor piace.

A ciò s'arroge che gli Avvocati, cui preme di mantenersi la

(1) *Dante*, Purg. X.

grazia del maestrato, o non s'ardiscono, per timore di dargli fastidio, mostrargli la verità ; e se egli s'inganna, o dritto non sente, non possono dirgli: Tu se'errato - per non offenderlo. Laonde, non essendo eglino liberi a fare efficace difesa dei clienti, tentennano nel rispondere; con aria di peritanza e di sommissione difettivamente parlano ; e spesso, convenendo loro mandar giù e tacere, nell'abbondanza delle ragioni, incespicano, e cadono.

La mala signoria, che sempre accuora, e che non ha potuto sommettere le bestie alle bestie, ha vinto l'umana famiglia ; e l'uomo si è lasciato sconvolgere ad altrui suggezione !

Ahi dura terra, perchè non t'apristi? (1)

Da ciò deriva che, come la vicinanza d'un ferro altera o disvia la direzione della forza magnetica, così le usanze cortigiane corrompono la giustizia , rimuovono e guastano ogni virtù , e mostrano la luna per lo sole.

La sesta necessità vuol dunque che si tenga nuova maniera, e che ogni differenza sia tolta via tra il giudice e l'avvocato ; acciò che si facciano ricredenti gli animi pervertiti, dando loro a vedere che alla virtù dalla dignità onor non viene, ma alla dignità dalla virtù ; e conseguentemente che non il mestiere che si esercita , ma la sapienza, l'onestà, la cortesia, e la giustizia fanno onoranza all'uomo, e lo sublimano al di sopra degli altri; e che però non deve ardire di signoreggiare colui che non ha impreso ad essere suggetto :

Più non dirò, e scuro so che parlo ;
Ma poco tempo andrà che i tuoi vicini,
Faranno sì che tu potrai chiosarlo (2).

VII.

La settima inconvenienza deriva dalla passione propria, che a niun convenevol termine ci lascia star contenti , e dal difetto di fidanza in coloro che sono eletti per giudici, o perchè sono di quei che se fossero d'argento non varrebbon denaio, o perchè noi, non conoscendo chi ci si siano, o donde venuti, non sappia-

(1) *Dante*, Infer. XXXIII.
(2) *Dante*, Purgat. XI.

mo valerci di loro. Le quali cose fanno sì che le liti, che mettono a repentaglio la società, ed a soqquadro le famiglie, commesse al loro giudizio, generano peggiori litigî e quistioni, corruccio e pertinacia maggiore; e l'ardor del litigare allora finisce quando entrambi i contendenti sono andati in rovina.

Costrignere le persone alla legge di dover sottostare alla sentenza di giudici che esse non conoscono, e di cui spesso prendono dubitanza e sospetto, non forse siano di grosso ingegno, o ver parziali, avversi a loro, o barattieri, egli è per certo un temperamento dettato dalla necessità, ma contrario alla ragione, ed alla politica; il quale strascina il legislatore in dileguo, e lo allontana dal proponimento di porre termine con gran prestezza alle liti.

La settima necessità consiste dunque nel dare ai contendenti stessi la facoltà di eleggere a giudici uomini di conta probità, e di alto senno, che essi reputino degni di confidenza e di stima, e di cui abbiano contezza particolare e vera; perciò che io mi credo non potervi essere motivo di querimonia ove non v'è ragione di diffidenza; senza che, voi potete veder, così come io, che, se ogni furfante è buono a fare il birro, non è mica buono a rendere ragione.

VIII.

L'ultima inconvenienza, e forse la peggiore, perchè viene dalla stessa legge, sta nelle lungherie, e negli anfratti tortuosi, inutili, ed esiziali che danno dolore alle pecuniarie borse, defaticano, e stancano le parti, ed eternano le liti; perciò che, quando molto si ondeggia a rendere giustizia, tenendo la sentenza finale in pendente, ed i litiganti in su la gruccia, molte cose si dimenticano; il disturbo, e la spesa della lite supera bene spesso il pregio della cosa litigata; si fomentano le discordie cittadine; dal che grandissimi mali sono sempre avvenuti, ed alcun bene non si vide giammai.

Quindi è che più sollievo ne riceve il pubblico dalla spedizione delle cause, che dall'indugio, e tornan bene in utilità dei contendenti le preste e magre sentenze, anzi che le tarde e grasse.

Trovare tal modo di procedere che le ragioni vicendevoli possano essere pienamente svolte, ed accuratamente discusse, con risparmio di danaio; del tempo procurare non perderne

punto; ed in questo star desto, sollecito, ed operoso, è ciò che costituisce l'ultima necessità, della quale io, nello spedire le prime cose, andrò investigando i rimedî.

Ora tutto aperto vi dico, che, a sfuggire tutti e sì fatti mali, i quali insieme con molti altri, che da tacer sono, sommamente manomettono la giustizia, e a procurare che la nazione abbia meno briga, manco spesa, e manco querele

Chè non è 'mpresa da pigliare a gabbo,

a me pare potervi mostrare una via speditissima, e più agevole di niuna altra; purchè, allontanandoci dal presente procedimento, vogliate attenervi al metodo nuovo, ma certo più idoneo e congruente che io vado a proporre.

TITOLO I.

DELLA PODESTÀ GIURISDIZIONALE.

CAPITOLO I.

Del modo di rendere ragione nelle cause civili.

In ogni Municipio (1) di 12000 cittadini vi sarà una Curia (2) civile, ed una Curia penale.

I Municipî aventi un numero minore di cittadini saranno congiunti in un solo Contado (3); e le Curie faranno capo in quel Municipio che avanza gli altri nella salubrità dell'aria, nella commodezza degli edifizî, e nella dovizia di grasce, acciò che ciascuno possa essere bene accivito, e fornirsi la spesa onoratamente; ed in parità di circostanze in quello ch'è più grande per moltitudine di cittadini.

In ogni Contado, e propriamente nel Municipio in cui fanno residenza le Curie vi sarà un Protribuno (4), ed un catologo determinato ed impermutabile di 15 Curiali (5) aventi giuris-

(1) Comune.
(2) Tribunale.
(3) Circondario.
(4) Magistrato della Nazione che ha il governo della giustizia nel Contado.
(5) Giurisperiti, ovvero dottori in ragion civile che difendono e consigliano nelle cause presso la Curia.

dizione giudicatoria; dei quali tre formeranno la Curía civile, e quattro la Curia penale.

I detti Curiali si occuperanno due giorni nel risolvere le cause civili, ed il terzo nel disbrigare gli affari penali.

Nelle cause mercantili si devono arrogere giudicatori due negozianti ai giudici ordinarî; i quali saranno imborsati, e tratti per sorte, come appresso si dirà.

A tale effetto vi sarà in ogni Curia civile un catalogo di negozianti, dal quale saranno tratti i nomi per l'imborsazione.

Nelle cause civili, e nelle mercantili, prefisso il giorno della discussione in merito, e significatolo al convenuto, sì questi come l'attore devono esser presti a rassegnare, fra tre dì, nelle Presentagioni (1) la loro ricusa contro i Curiali, senza obbligo nessuno d'enunciare i motivi. L'attore ne può ricusare quattro, ed altri quattro il convenuto.

Nel giorno stabilito per l'udienza, il Protribuno, alla presenza dei Curiali, e delle parti, notati in brevi di simigliante ed egual forma i nomi dei sette Curiali non ricusati, rinchiusi dentro un'urna, confusi sozzopra e versati molto, trarrà per sorte coloro che dovranno costituire la Curia; i quali immediate sederanno pro tribunali, e decideranno la causa.

La discussione dev'essere pubblica; le cause saranno dai difensori aringate in udienza; ed i giudici senza intermissione, devono, dopo le aringherie, sentenziare a maggioranza di voti.

I voti saranno scritti in polizze, e messi in una borsa, come innanzi faremo menzione.

CAPITOLO II.

Dell' appello.

Tutte le sentenze delle Curie civili, e delle penali sono appellative; e l'appellazione sarà sempre sospensiva, eccetto quando lo indugiare sia manifestamente pericoloso, come nelle cause alimentarie, e nelle mercantili.

Nella Metropoli (2) d'ogni Tribù (3) vi sarà un Pretorio (4) civile, ed un Pretorio penale, per giudicare gli appelli. E per-

(1) Cancelleria.
(2) Città principale.
(3) Provincia.
(4) Tribunale d'appello.

tanto vi sarà un Tribuno (1), ed un catalogo di 60 Giureconsulti (2) determinatamente, sette dei quali comporranno ciascuna sezione del Pretorio civile, ed otto ciascuna sezione del Pretorio penale.

Nelle cause civili, così all'attore come al convenuto è dato di ricusare 20 Giureconsulti. Dagli altri venti si traggono per sorte i sette che devono amministrar la giustizia in appello.

Nelle cause penali, l'appellante avrà il dritto di ricusare 20 Giureconsulti, ed altri 20 il Tribuno: i 20 che restano saranno imborsati, ed otto del numero di essi renderanno ragione, nella seguente maniera.

Il Cancelliere, con voce alta e chiara, darà lettura di tutto il processo in udienza; e dopo l'aringa del Tribuno, e del difensore dell'appellante, i giudici daranno per voti segreti la loro sentenza d'accoglienza, o di rigettamento dell'appello.

A tale effetto si serviranno di due tavolette aventi l'una la lettera A, l'altra la lettera R.

Nel caso d'accoglimento riformeranno immediatamente, e per suffragi manifesti, la condanna, laddove il reo avesse altresì appellato dalla gravezza della pena.

Il Pretorio penale potrà giudicare sul processo scritto, e potrà ripetere la pubblica discussione.

CAPITOLO III.

Del Consiglio degli Anziani.

Le sentenze delle Curie confermate dai Pretori passano in giudicato; e quindi non può di esse venir richiamo ad altra autorità giudiziaria; ma avverso quelle che rivocano o modificano le sentenze di prima istanza compete il richiamo al Consiglio degli Anziani.

Gli Anziani esaminano soltanto le violazioni della legge, le giudicano, e rimandano il merito della causa ad altro Pretorio; e però non possono essere ricusati.

Il Consiglio degli Anziani è formato da un Prefetto (3), da un Vice-prefetto, e da 39 Consiglieri, che verranno eletti dagli

(1) Magistrato della Nazione che ha il governo della giustizia nella Tribù.
(2) Giurisperiti che dalla Curia vanno avvocatori ai Pretorio.
(3) Presidente.

Squittinatori (1) del popolo, per via di suffragi segreti, tra i Giureconsulti di più chiaro ingegno, e di più alta virtù; i quali andranno a partito in ogni caso di vacanza.

Essi saranno permanenti e stabili durante la vita loro; e però ben salariati.

Il Consiglio degli Anziani è diviso in due compartimenti, dei quali l'uno, col numero di 19 Consiglieri, giudica delle materie civili, e l'altro, col numero di 20 Consiglieri, delle materie penali.

Nelle materie penali, il richiamo prodotto dal condannato costituito in carcere sarà sempre sospensivo.

Nelle materie civili non vi può essere sospensione se il richiamante non dà idonea cauzione, per via di sufficiente pegno, o buoni mallevadori, che soddisferà alla condanna, se mai il suo richiamo verrà rigettato.

CAPITOLO IV.

Dei Tribuni, e dei Protribuni.

In ogni Curia vi sarà un Protribuno, ed in ciascuno Pretorio un Tribuno.

I Tribuni ed i Protribuni saranno scelti dagli Squittinatori, nel modo che di sopra dissimo, tra i Giureconsulti più integri di ciascheduna Tribù, e precipuamente tra i più vecchi.

Essi avranno un soldo; e non potranno essere rimossi. Nondimeno, sono obbligati a cambiar residenza al finire d'ogni anno giuridico, passando sempre ordinatamente da una Curia, o da un Pretorio, alla Curia, o al Pretorio più vicino.

In caso di malattia, assenza, o altro legittimo impedimento, subito vi supplisce il Curiale, o il Giureconsulto più anziano della Curia, o del Pretorio cui l'impedito si trova destinato.

I Tribuni ed i Protribuni invigilano che le leggi, ed i giudicati siano esattamente eseguiti; e danno dei provvedimenti provvisori in caso d'urgenza.

I Protribuni sono in oltre rigidi persecutori dei delinquenti; fanno la scoperta di essi, gli accusano, e provvedono al sollecito destino dell'inquisitore.

I Tribuni ed i Protribuni non danno suffragio, nè possono in-

(1) Deputati del popolo per la elezione dei magistrati.

tervenire alle deliberazioni delle Curie, o dei Pretori; ma regolano il servizio con la più scrupolosa esattezza.

CAPITOLO V.

Dei Cancellieri.

In ciascuna Curia, o Pretorio, vi sarà un Cancelliere per gli affari civili, senza stipendio, il quale riscuoterà gli emolumenti stabiliti nella tariffa, ed un Cancelliere per gli affari penali, con soldo.

Essi saranno eletti tra i Curiali della Tribù dagli Squittinatori. Possono dai Censori essere rimossi per diffalta; e contro di essi sarà formato un processo, se delinquono in uffizio, per essere puniti secondo le leggi.

I Cancellieri presteranno il loro servizio sempre nello stesso Collegio; e possono avere uno o più scrivani a loro libera scelta, ed amovibili e variabili a loro posta.

CAPITOLO VI.

Degli Edili.

In ogni Municipio vi saranno tre Edili aventi piena podestà e giurisdizione;

1.° d'amministrare le cose del Municipio secondo gli statuti e le leggi municipali;

2.° d'aver cura degli edificî pubblici, e della conservazione delle fabbriche, iscrizioni, statue, medaglie, ed altri frammenti antichi;

3.° d'attendere alla costruttura degli edificî privati, perchè siano ordinati secondo la regola e la forma determinate nella pianta del Municipio, e sollecitamente rifatti, e rimessi in ordine quei che minacciano rovinamento;

4.° di provvedere alla nettezza delle strade pubbliche, alla salubrità dell'aria, alla bonificazione delle campagne, alla bontà e qualità delle cose appartenenti al vitto umano, ed all'accurata custodia degli animali domestici, e specialmente dei cani;

5.° di far eseguire esattamente le leggi suntuarie, e d'impedire, con prudente discretezza, gli scandali della impudicizia delle male femmine;

6.° di procacciare, in quanto a loro è possibile, lavoro a chiunque vive in sul travaglio;

7.° d'esser solleciti ad accivire l'annona pubblica, a prefiggere la meta del prezzo dei commestibili, ed a badare ben sottilmente all'esattezza dei pesi, e delle misure;

8.° finalmente, d'attendere ai giuochi, ed alle feste pubbliche, che si celebrano per rallegrare, e trattenere il popolo nelle comuni allegrezze.

Sì come tali, hanno podestà di pubblicare Editti edilizî, di fare giustizia, di pronunciare multe sino a ducati venti a carico dei contravventori, e di condannare alla pena del carcere non oltre un mese i recidivi.

Le loro sentenze sono inappellabili.

Gli Edili sono in ogni anno eletti dai cittadini, che renderanno il partito per via di fave nere, e bianche.

CAPITOLO VII.

Dei Censori.

In ogni Municipio vi saranno tre Censori eletti in ogni anno nei comizî municipali (1) tra i più vecchi e ricchi cittadini cogniti per probità ed onestà.

Nella Metropoli della Tribù i Censori sono sette.

Essi avranno il carico di correggere i costumi, e d'invigilare specialmente alla retta amministrazione della giustizia. Possono in conseguenza ammonire i cittadini, vietar loro di dar voto quando si fanno i partiti, e di prendere alcun ufficio; e possono ancora dispodestare, per modo di provvisione i Tribuni, i Protribuni, i Giureconsulti, ed i Curiali.

I censurati si potranno discolpare innanzi al Consiglio di censura della Tribù, ed ottenere da esso la reintegrazione; ma se procrastino di farlo, decorso il termine di sei mesi, rimarranno decisivamente dispogliati da ogni dignità e possanza, e rimossi dalle faccende pubbliche.

Il Consiglio di censura vien costituito da dieci dei Censori municipali; i quali riunir si dovranno nel Municipio ove la censura è avvenuta.

(1) Adunanza dei cittadini, per eleggere i magistrati municipali, per via di voti segreti.

Dal numero dei Censori municipali della Tribù, il Protribuno ne potrà ricusare un terzo, ed un altro terzo il censurato: i nomi degli altri saranno imborsati, ed il dì della discussione verranno tratti per sorte coloro che formar devono il Consiglio di censura.

TITOLO II.

MODO DA TENERSI PER PRODURRE LE DOMANDE GIUDICIARIE.

CAPITOLO I.

Procedimento giudiciario civile.

Tutte le azioni personali s'istituiscono dinanzi alla Curia del domicilio del convenuto; e le reali appo quella ove sta la cosa in controversia.

Colui che vuole introdurre un'azione è tenuto di rassegnare un duplicato della sua pretensione nelle Presentagioni una coi titoli.

Il Cancelliere farà soscrivere i due originali libelli dal Protribuno, o dal Tribuno, li sottoscriverà egli stesso, v' imprónterà il suggello, arrolerà incontanente la causa, e restituirà uno dei duplicati libelli così autenticato, e portante il numero del ruolo, alla parte attrice.

Tra le 24 ore, servata l'ordinazione del ruolo secondo il numero, il Protribuno, o il Tribuno, su l'originale rimasto nelle Presentagioni, deputerà un Notificatore (1) per l'intimazione; il quale, senza stare, ritrattane dei titoli, e dell'Editto (2) copia conforme, da lui collazionata, e soscritta, dovrà portarla nel domicilio reale del convenuto, intimandogli che venisse a difendersi.

Tanto a piè dell'Editto originale, quanto a quello della copia dovrà egli, a pena di nullità, certificare il giorno, l'ora, il luogo, ed il nome, cognome, e condizione che avrà dichiarato la persona a cui si è consegnata la copia.

Al terzo giorno dalla presentazione del libello, l'attore, su l'originale rimasto in suo potere, potrà pretendere dal Cancel-

(1) Usciere.
(2) Libello contenente Tribunizio comandamento di citazione.

liere, un attestato e della intimazione dell'Editto fatta dal Notificatore, e della registratura di esso.

Dopo otto giorni interi dal dì della denunziazione dell'Editto, il convenuto dovrà dedurre, a pena d'inamissibilità, tutte le eccezioni di rito contro il libello, con atto che depositerà nelle Presentagioni, per venir significato, nel modo stesso, al suo avversario.

L'attore sarà tenuto di risponderví, fra gli otto giorni seguenti; ed ottenere dal Protribuno, o dal Tribuno la determinazione del giorno della udienza, e la destinazione d'un altro Notificatore che intimi la copia di detto ordine al convenuto con citazione a comparire.

In sì fatto modo si avrà la certezza morale che la citazione sia pervenuta a notizia del convenuto; e si scanseranno le dispendiose, tardanti, ed inutili contumacie che si attraversano al corso dei giudizî, e dispaventano; ed in picciol termine la causa potrà essere portata alla udienza della Curia, o del Pretorio, per essere decisa su tutte le eccezioni dilatorie, con mandato di procedersi deliberatamente nel merito principale, senza dilungamento di tempo.

Tale sentenza, perchè pronunziata alla stessa udienza, presenti gli Avvocati delle parti, non ha bisogno d'intimazione.

La parte perdente ha dritto di comparire, fra otto giorni interi, nelle Presentagioni, e di far protesta d'appello, laddove si creda ingiustamente lesa. Senza tale protesta, dopo gli otto giorni, la sentenza passerà in giudicato.

Durante questo termine, o fra i quindici giorni dalla intimazione dell'Editto primitivo ove eccezioni dilatorie non siano state prodotte in mezzo, il convenuto dovrà intimare all'attore le sue eccezioni perentorie, i titoli di cui s'intende valere, e difendersi in merito.

L'attore vi dovrà rispondere fra gli otto giorni seguenti.

Tutt'i suddetti atti saranno rassegnati nelle Presentagioni, e notificati nel modo detto per lo libello.

Compilato in cotal guisa il processo, l'attore depositerà nelle Presentagioni la Narrativa, che dal Notificatore delegato sarà denunziata al convenuto, nella forma prescritta per lo libello, con citazione ad appresentarsi innanzi al Protribuno, o al Tribuno, per veder sortire i nomi di tre giudici davanti a cui la narrativa suddetta sarà discussa; e dopo essere stata da costoro, con diligenza e saviezza messa in ordine, approvata, ed

autenticata, sarà fatta stampare dalla parte più diligente, acciò che coloro che siederanno giudicatori siano ben guidati e condotti, e non vengano frastagliati nel loro diritto giudicamento del merito principale della causa.

I giudici della Narrativa determineranno il giorno della discussione della causa in merito, senza che occorra altra citazione alle parti.

Per le bisogne del commercio, e per le cause inferiori ai ducati cento si procederà sommariamente, senz'ordine di precedenza. La citazione sarà fatta a giorno prefisso, precedente Editto, e destinazione di Notificatore, di cui preciso di sopra si favella. Le parti sono tenute di comparirvi personalmente, o per procuratori, per essere udite in contraddittorio; e la sentenza, precipitato ogni indugio, sarà pronunziata alla udienza.

Negli affari di commercio le sentenze delle Curie saranno messe ad eseguimento per modo di provvisione, non ostante appello, data idonea sicurtà giuratoria d'un negoziante conosciuto nella piazza.

CAPITOLO II.

Processo Criminale.

I giudizî penali sono pubblici, ed a ciascuno è lecito di farsi accusatore; quindi il Protribuno, o ad istanza dell'accusatore, o di ufizio, imborserà i nomi dei 15 Curiali, e trarrà pubblicamente per sorte uno di essi, il quale formerà il processo criminale addosso all'accusato.

Il Protribuno farà le funzioni di pubblico accusatore, secondo le esigenze.

Intavolato il processo, cioè a dire raccolta la pruova generica, ed i primi elementi della specifica che si potrebbero disperdere, il Protribuno stabilirà immediatamente il giorno per la pubblica discussione; farà citare l'imputato; ed in pubblica udienza imborserà i nomi dei Curiali non ricusati, dai quali ne saranno tratti quattro che formeranno la Curia penale.

Ventiquattro ore prima della pubblica discussione l'imputato potrà liberamente, e senza addurre motivo, ricusare quattro Curiali, e quattro altri l'accusatore, o il Protribuno.

Il Curiale che formò il processo contra l'accusato non potrà esser sortito a dar sentenza. Nelle cause penali-militari v'in-

terverranno sempre sentenziatori due militari di egual grado dell' imputato tratti per sorte.

Se l'accusato non ha domicilio nel Municipio, o nel Contado, il pubblico accusatore sarà tenuto di mandare il processo al Protribuno della Curia penale alla cui giurisdizione l'imputato medesimo è soggetto per ragione di domicilio; poichè essa sola è competente a giudicarlo e sentenziarlo.

In prima istanza i testimonî dovranno essere intesi pubblicamente in udienza: le loro deposizioni saranno scritte dal Cancelliere, e dettate dallo stesso testimone; ed ov'egli o nol voglia, o nol possa fare, detterà ogni cosa per l'appunto il Curiale più anziano; il quale avrà la presidenza.

Sarà dato lo spazio d'un'ora all'accusatore, e di due ore al difensore dell'accusato per aringare. Questi dev'esser sempre l'ultimo a favellare orando.

Gli occhi dei giudici star devono aperti all'orazione che farà il difensore dell'imputato dinanzi a loro; e finita questa, la Curia deciderà subitamente la causa nel fatto, per suffragî segreti dati per mezzo di tavolette, dopo che il Presidente avrà messa l'accusa a partito.

Per la qual cosa ogni giudice si avrà tre tavolette, una cioè per l'approvazione dell'accusa avente la lettera A, una per la sospezione avente la lettera S, ed una per la reprovazione avente la lettera R, affin che possa mettere nella borsa quella ch'ei crede.

Le tavolette imborsate verranno raccolte palesemente, e con molta accuratezza, dal Cancelliere che le rassegnerà al Presidente; e questi, secondo esse, promulgherà la sentenza in udienza.

Nell'applicazione della pena, laddove sarà il caso, i suffragi saranno dati apertamente.

La parità dei voti così nelle quistioni di fatto, come in quelle di dritto, sarà sempre favorevole all'accusato.

Il cittadino che accusa patirà la pena del talione, se egli non prova.

Si eccettuano

1.° I Protribuni;

2.° I genitori che vendicano le offese fatte al figlio, e così per contra;

3.° Il fratello vendicatore delle onte fatte al fratello.

4.° La moglie che perseguita l'uccisore del marito;

5.° Ed il marito che fa vendetta delle ingiurie fatte alla moglie, o che conturbato querela costei di adulterio.

DISPOSIZIONI GENERALI.

La nomina dei Curiali, e dei Giureconsulti non dipenderà mica dal Governo; e pertanto sarà indeficiente e perpetua.

Ogni studente conventato in giurisprudenza sarà descritto nel catalogo dei Candidati della Curia; acciò che possa supplire al difetto momentaneo d'alcun Curiale, e, nel toccare a lui la volta, possa essere ammesso a provvedere ai fatti dei clienti, a difendere le cause, e ad andare avvocatore, o giudice alla Curia.

Il Curiale più antico, alla prima vacanza, sarà promosso a Giureconsulto; e similmente i Candidati, aspettando che qualcuno dei Curiali muoia, o sia promosso, gli succederanno secondo l'antichità della candidatura.

I nomi di coloro cui manca la ragione dell'anteriorità saranno messi alla sorte.

Ai soli Curiali presso le Curie, ed ai Giureconsulti appo i Pretori è permesso d'avvocare per le cause altrui; ma chi difende e consiglia in una causa non può essere imborsato giudicatore nella causa stessa.

Tutt'i cittadini, senza distinzione di persone, di grado, di stato, o di qualità, sono soggetti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme giudiziali; nè si possono, sotto verun pretesto, creare unquemai tribunali estraordinari.

Questa regola generale, ferma, ed immutabile patisce eccezione nei soli due seguenti casi;

1.° di provvedimenti di disciplina monastica, o militare;

2.° di reati militari in caso di guerra.

I giudici sono obbligati di sentenziare secondo il senso letterale della legge: essi non possono sforzare le parole a intendimento allegorico, se non quando la legge non sostiene d'essere intesa letteralmente senza ingenerare sconcezze. È vietato loro di ricordare libri che spiegano o comentano il testo.

In caso di ritardata o denegata giustizia, il maestrato che se ne sarà reso colpevole sarà espulso; il suo nome verrà casso dal catalogo della Curia, o del Pretorio; e verrà condannato a rifare i danni ed interessi alla parte.

L'azione contro il Protribuno, o contro la Curia verrà introdotta nel Pretorio della Tribù, e quella contro il Tribuno, o

contro il Pretorio sarà istituita innanzi al Pretorio della Tribù ch'è più propinqua.

In questi soli casi la sentenza sarà inappellabile.

La giustizia punitiva s'amministra alle spese dell'erario pubblico; ma il condannato cui non manca il modo è tenuto alla restituzione.

Nei giudizi civili chi rimane perdente vien condannato a rifare tutte le spese all'avversario.

I giudici della Curia avranno ducato uno per ciascuno per ogni sentenza preparatoria, e ducati tre per ogni diffinitiva. Colui che distende il ragionamento avrà ducati tre per la preparatoria, e ducati sei per la diffinitiva.

I giudici del Pretorio, avranno il doppio.

Il Cancelliere riscuoterà la metà della provvisione che a ciascun giudicante s'aspetta.

S'intende per sentenza diffinitiva quella che risolve compiutamente la lite, e termina ogni quistione. Tutte le altre sentenze, che dispongono, e spianano la decisione del merito principale della causa, non sono se non preparatorie.

Le sentenze, e gli atti tutti del giudizio saranno scritti in carta non bollata; e saranno registrati mediante il pagamento di soli grani dieci.

Il Cancelliere esigerà in oltre grani cinque per ciascuna carta, cioè per le due facce d'ogni foglio, quando gli vien la richiesta delle copie; ma ciascheduna faccia dovrà contenere 30 linee, ed ogni linea 18 sillabe ragguagliatamente, sotto pena di concussione.

Le sentenze dovranno essere ben ragionate in fatto, ed in dritto; e saranno in esse citati gli articoli della legge che s'applicano; il tutto a pena di nullità, e del rifacimento dei danni ed interessi alle parti.

Niuno potrà essere arrestato se non se nell'attimo dell'attentato, o ver se prima non è stato citato, poi udito, e finalmente convinto, e sentenziato.

Non potrà essere ritenuto in giudizio colui che colto in atto criminoso viene arrestato, se darà idonea cauzione che si governerà bene, e si rassegnerà al carcere, laddove, come colpevole, venga condannato dalla Curia punitrice.

Il condannato sarà altresì cavato di prigione se darà sicurtà di buona condotta, e di espiazione della pena, ove la sentenza venga dal Pretorio penale confermata, o modificata.

Sono onninamente vietati tutt'i blandimenti, e lusinghe verso gl'incolpati; e conseguentemente sono di dritto nulle le confessioni lor cavate di bocca con sì fatti mezzi, o vuoi con tormenti morali, o corporali, cose orrende anco a sentire.

Nel primo caso, il seduttore sarà punito con l'interdizione perpetua da qualunque impiego pubblico; e nel secondo, prima sarà frustato per lo Municipio, e poi punito col massimo della pena dei ferri, sì come crudele e perfido assassino.

È libero ad ogni carcerato di venire allo sportello dove si favella ai prigioni, per conferire, durante il giorno, co' suoi parenti, e con gli amici; e pertanto ogni proibizione, o minaccia sarà punita come abusiva e superchievole restrizione, tanto nel superiore che la comanda, che nell'inferiore che la mette ad esecuzione.

Ogni carcere sarà spartito in piccole stanzette, ma luminose, in ciascuna delle quali non potranno essere rinchiuse più di due persone.

A ciaschedun carcerato sarà somministrato un saccone, una lettiera, una coltre, un coltrone, quattro lenzuola, un guanciale, due sedie, ed uno scannello. Potrà egli provvedersi di materasse, di libri, di calamaio, e di carta a sue proprie spese.

Qualunque autorità della Tribù pronta e libente seconderà il richiamo di chicchessia per impropria ed abusiva restrizione; ed, invocando il braccio militare, sarà nel debito di andare affilato, ed a gran passo, al carcere per dare quei provvedimenti che l'urgenza richiede; e processerà i malfattori secondo la legge.

I carcerati poveri saranno astretti a lavorare qualche cosa di lor mano; ed il ritratto dalla vendita di essa servirà loro a sostenere la prigionia con minor disagio, e ad essere forniti d'un capitale da vivere al finir della pena.

Or ti riman, lettor sovra 'l tuo banco,
    Dietro pensando a ciò che si preliba,
. . . .
Messo t'ho innanzi: omai per te ti ciba (1).

(1) *Dante*, Parad. X.